

**PARERE DELLA COMMISSIONE****del 13 aprile 1973****al governo del Granducato del Lussemburgo, concernente il progetto di regolamento granducale in applicazione del regolamento n. 117/66/CEE nonché del regolamento (CEE) n. 1016/68**

(73/120/CEE)

Con lettera in data 16 gennaio 1973 e 9 marzo 1973 la Rappresentanza permanente del Granducato del Lussemburgo ha comunicato alla Commissione un progetto di regolamento granducale, che contiene le disposizioni di esecuzione del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus<sup>(1)</sup>, nonché del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>.

La comunicazione costituisce una consultazione a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, cui d'altronde si riferisce l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1016/68.

La Commissione prende atto del fatto che il progetto di regolamento granducale prevede le misure di esecuzione che gli Stati membri devono prendere ai sensi dei regolamenti succitati del Consiglio e della Commissione. Tali misure, per quanto riguarda il regolamento n. 117/66/CEE, devono concernere, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso d'infra-

zione e, per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 1016/68, la durata di validità del libretto con i fogli di viaggio, l'utilizzazione e la conservazione dell'originale, nonché della copia del foglio di viaggio; esse possono inoltre concernere gli eventuali visti da apportare su un foglio di viaggio da parte degli agenti incaricati del controllo.

La Commissione esprime sul progetto di regolamento granducale il seguente parere:

La Commissione constata che, fatta riserva del ritardo apportato dal governo del Granducato del Lussemburgo alla loro applicazione, le disposizioni previste rispondono agli obblighi imposti agli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, nonché dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 8.